



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 64/10

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive notificate all'amministrazione regionale e da acquisto di beni e servizi senza il preventivo impegno di spesa"

relatore: G. AIETA (Deliberazione di Giunta n. 289 del 11/8/2015);

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	14/8/2015
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	18/8/2015
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	31/08/2015
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

Normativa nazionale

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (art. 73) pag. 3
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Normativa regionale

Statuto della Regione Calabria (artt. 36, 39) pag. 4

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2002, n. 8 (artt. 23, 45 bis) pag. 6
Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.

Legge regionale 27 aprile 2015, n. 13 (artt. 10 - 11) pag. 8
Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015 – 2017.

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ⁽¹⁾.

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#).

Art. 73 Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni ⁽¹⁰⁶⁾

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' [art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398](#), fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

⁽¹⁰⁶⁾ Articolo aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#), che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Statuto della Regione Calabria

Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25

TITOLO III ORGANI DELLA REGIONE

Articolo 36

(Attribuzioni della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale:

- a) provvede in ordine all'attuazione del programma di governo esercitando, nel rispetto delle attribuzioni del Presidente della Giunta, tutte le competenze diverse da quelle legislative, regolamentari, di indirizzo e di controllo spettanti al Consiglio;
- b) esercita la potestà regolamentare nelle forme di cui all'articolo 43 del presente Statuto;
- c) predispose il bilancio di previsione ed il rendiconto generale della Regione e la loro variazione, oltre che ogni altro atto di programmazione finanziaria;
- d) gestisce il bilancio, amministra il patrimonio ed il demanio regionali e delibera sui contratti, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo Statuto e dalla legge;
- e) nel rispetto degli obiettivi generali e degli indirizzi deliberati dal Consiglio, su proposta della stessa Giunta, rende esecutivo il piano regionale di sviluppo economico-sociale;
- f) sovrintende, nel rispetto dei principi generali deliberati dal Consiglio, all'ordinamento ed alla gestione delle imprese od aziende dipendenti dalla Regione, degli enti a partecipazione regionale e delle società interregionali, provvedendo a tutte le nomine di competenza regionale, con esclusione di quelle espressamente riservate alla competenza di altri organi;
- g) adotta i provvedimenti relativi all'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e determina la loro ripartizione fra gli uffici di livello dirigenziale apicale;
- h) adotta, su proposta del Presidente della Giunta, il Regolamento per l'esercizio della propria attività;
- i) stabilisce gli obiettivi ed i programmi amministrativi da attuare ed adotta gli atti che rientrano nello svolgimento di tali funzioni ai quali devono uniformarsi gli uffici regionali; verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
- l) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

TITOLO V

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI REGIONALI

Articolo 39 (Iniziativa legislativa)

1. L'iniziativa della legge regionale compete alla Giunta regionale, a ciascun Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, nonché al Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 48.
2. L'iniziativa legislativa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli e illustrato da una relazione descrittiva e, nel caso comporti spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico- finanziaria.
3. Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali e degli stessi elettori sono stabilite da apposita legge regionale.
4. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, escluse quelle di iniziativa popolare.

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2002, n. 8**Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.****Art. 23***Variazioni al bilancio*

1. Le variazioni al bilancio sono disposte con legge regionale, fatti salvi i casi nei quali è stabilito diversamente dalla legge.

2. La legge di bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare la Giunta regionale ad effettuare variazioni al bilancio nel corso dell'esercizio:

- a) per l'istituzione di nuove unità previsionali di base di entrata, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea o da parte di altri soggetti istituzionali, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;
- b) per operazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, all'interno della medesima classificazione economica, qualora queste siano strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo, di uno stesso programma o progetto, oppure riguardino interventi previsti dalla programmazione comunitaria, da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;
- c) per l'adeguamento degli stanziamenti relativi alle contabilità speciali;
- d) per operazioni conseguenti all'attuazione del ricorso all'indebitamento con oneri a carico dello Stato.

3. Entro il 30 aprile di ogni anno, il responsabile della struttura regionale preposta al bilancio può iscrivere, nei corrispondenti stanziamenti di competenza dell'esercizio, le somme relative ad economie di spesa o ad impegni di spesa insussistenti, anche riferiti ad esercizi finanziari precedenti a quello per cui è in corso la redazione del rendiconto generale, che derivano da spese finanziate con assegnazioni statali, comunitarie e dalle relative quote regionali di cofinanziamento.

4. Nessuna variazione al bilancio può essere deliberata dopo il 30 novembre salvo quelle previste al comma 2, nonché quelle necessarie per far fronte a situazioni urgenti o eccezionali da cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale per la Regione o un danno per la collettività.

5. I provvedimenti adottati dalla Giunta regionale ai sensi del presente articolo sono comunicati al Consiglio regionale entro trenta giorni.

Art. 45 bis¹

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio

1. Con apposito provvedimento del dirigente competente, congruamente motivato quanto all'utilità tratta dalla Regione, fatte salve le eventuali responsabilità a carico di chi ha determinato la spesa, può avvenire il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da:

a) provvedimenti giudiziari o lodi arbitrali esecutivi;

b) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

c) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento dei debiti di cui al comma 1, il dirigente provvede con le risorse a disposizione. In mancanza di queste, il competente Dipartimento riconosce il debito e richiede al Dipartimento Bilancio e Patrimonio le opportune variazioni al bilancio da sottoporre all'approvazione della Giunta, che vi provvede, ricorrendone le condizioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 2 della presente legge. Il riconoscimento del debito acquista efficacia solo dopo che sia intervenuta la relativa variazione. Al pagamento può provvedersi anche mediante un piano di rateizzazione.

3. Il provvedimento di riconoscimento del debito è trasmesso alla Corte dei Conti.

¹ **Articolo aggiunto dall'art. 16 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15.**

Legge regionale 27 aprile 2015, n. 13

Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015 - 2017.

Art. 10

(Fondo di parte corrente per oneri derivanti da contenziosi)

1. E' istituito il Fondo di parte corrente per oneri derivanti da contenziosi ai sensi dell'allegato 4/2, paragrafo 5.2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con allocazione all'UPB 8.2.01.04 della parte spesa del bilancio e lo stanziamento, per l'esercizio finanziario 2015, pari ad euro 6.700.000,00.

Art. 11

(Fondo per debiti nei confronti di enti, istituzioni ed organismi vari derivanti da attività dell'Amministrazione)

1. E' istituito il Fondo per debiti nei confronti di Enti, persone fisiche e giuridiche, istituzioni ed organismi vari derivanti da attività dell'Amministrazione, con allocazione all'UPB 8.2.01.04 della parte spesa del bilancio e lo stanziamento, per l'esercizio finanziario 2015, di euro 2.469.083,20.